Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 7 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 3 novembre 1947, n. 3.

Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 29 ottobre 1947:

Art. 1.

Il Senato, cessato dalle sue funzioni in virtù del decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso.

Gli ex senatori decadono dalle prerogative, dalle guarentigie e dai diritti inerenti alla carica.

Art. 2.

Fino a quando non entrerà in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni già spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.

Art. 3.

La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1174.

Modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 587;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'articolo 227 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Art. 2.

La quota stabilita dagli articoli 67 e 68 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, è elevata alla misura annua dell'1 % calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi o dai contratti di mutuo edilizio individuale per quelle cooperative che li abbiano stipulati.

Il versamento di detta aliquota sarà eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'art. 67 del citato testo unico.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 247 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, viene estesa ai portieri dipendenti da cooperative edilizie

fruenti del contributo statale, la concessione delle indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 4.

Gli alloggi in gestione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, possono essere concessi agli impiegati di ruolo dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nel limite massimo del 2 % delle nuove costruzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — GRASSI — CORBELLINI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. **1175.**

Variazioni alla misura della ritenuta sugli assegni di pensione ai dementi di guerra ricoverati in luogo di cura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, numero 1157;
Visto l'art. 22 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, sostituito dall'art. 22 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, è modificato come segue:

« Dette trattenute non potranno eccedere il terzo degli assegni complessivi spettanti all'invalido per demenza ».

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. **1176.**

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 7, 19, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 7. — *Introduzione di sale per le industrie.*

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei comma primo e secondo dell'art. 20 possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.

Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20 ».

« Art. 19. — *Prezzo dei sali commestibili.*

I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, emanato su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

« Art. 20. — *Vendita di sale a prezzo industriale.*

Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio

di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

1) la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2) la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;

6) la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento può essere esteso, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese ».

« Art. 21. — *Vendita di sale a prezzo speciale.*

Il sale non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche è venduto a prezzo speciale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20 ».

Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

« Art. 23. — *Agevolazione per l'esportazione dei prodotti salati.*

Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato nella misura e per le quantità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, può essere accordata la stessa agevolazione ad altri prodotti esportati.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle provviste di bordo ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 1177.

Riforma del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2641, sulla riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26, sulla istituzione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I.

Disposizioni generali e composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 1.

Il Consiglio superiore della marina mercantile ha sede presso il Ministero della marina mercantile e ne è l'organo consultivo per tutte le questioni concernenti la marina mercantile e il traffico marittimo.

Art. 2.

Il Consiglio superiore della marina mercantile è composto dai seguenti membri:

1) - 5) i funzionari del Ministero della marina mercantile preposti ai servizi del naviglio, della navigazione, del lavoro marittimo, dei porti e demanio nonchè al Comando generale delle capitanerie di porto;

6) un consigliere di Stato;

7) un ufficiale superiore di vascello, rappresentante dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Ministero della difesa - Marina;

8) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al quinto;

9) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quinto;

10) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al quinto;

11) un rappresentante del Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato - di grado non inferiore al quinto;

12) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al quinto;

13) un professore di diritto marittimo o della navigazione presso una università od istituto superiore;

14) un professore di economia politica ovvero di economia e tecnica dell'armamento della navigazione presso una università od istituto superiore;

15) il presidente del Registro Italiano Navale o un suo delegato;

16) il presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale o un suo delegato;

17) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittimo;

18) - 20) un armatore dell'armamento libero, uno dell'armamento di linea e uno dell'armamento peschereccio;

21) - 22) un ingegnere navale e un costruttore navale;

23) - 24) un capitano marittimo e un macchinista navale;

25) - 26) un lavoratore dei porti e un marittimo di bassa forza;

27) un assicuratore marittimo;

28) - 29) uno spedizioniere e un agente marittimo raccomandatario.

Art. 3.

I membri del Consiglio superiore della marina mercantile sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione per quanto riguarda il consigliere di Stato, del Presidente del Consiglio di Stato; per quanto riguarda i componenti di cui ai numeri dal 7) al 14) del precedente articolo, dei Ministri competenti; per quanto riguarda i membri di cui ai numeri dal 23) al 26) in una rispettiva terna di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali nazionali piu rappresentative.

I membri indicati ai numeri 6) e seguenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati durante il corso del quadriennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la marina mercantile, vengono nominati il presidente e il vice presidente del Consiglio superiore, scelti in una terna di nomi proposti, fra gli appartenenti al Consiglio, dai membri del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Si applicano al presidente e al vice presidente le disposizioni previste dai comma 2° e 3° dell'articolo precedente.

Art. 5.

Il Consiglio superiore della marina mercantile è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega, dal vice presidente. Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Ministro per la marina mercantile o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno undici membri.

Le deliberazioni sono valide quando il numero dei votanti raggiunga il limite suindicato e siano adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Per la trattazione di determinate questioni il presidente può chiamare in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, quali membri straordinari, per una o più sedute senza diritto di voto, altri funzionari dello Stato o di enti pubblici od anche persone estranee alla pubblica amministrazione che abbiano speciale competenza in materia.

I membri straordinari non possono superare in una stessa seduta e per lo stesso argomento il numero di tre.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 7.

Il parere del Consiglio superiore deve essere richiesto:

1) sulle proposte di istituzione degli enti portuali e sulla classificazione dei porti;

2) sulle condizioni generali di trasporto delle navi addette ai servizi di navigazione controllate dallo Stato;

3) sulle condizioni generali per contratti di noleggio di navi e galleggianti da parte dell'Amministrazione statale;

4) sulle domande di concessione di zone demaniali destinate alla costruzione e all'esercizio di opere marittime di speciale importanza.

Art. 8.

Il parere del Consiglio superiore può essere inoltre richiesto dal Ministro per la marina mercantile sui:

1) progetti di leggi e regolamenti relativi alle materie indicate nel precedente articolo; sui progetti in materia di ordinamento degli istituti, enti ed organizzazioni di diritto pubblico sottoposte alla tutela o alla vigilanza, esclusiva o d'intesa con le altre amministrazioni, del Ministero della marina mercantile;

2) progetti di trattato di commercio e di navigazione e di altri accordi internazionali concernenti la navigazione, l'industria marittima in generale e gl'interessi del personale marittimo;

3) su ogni altro argomento riguardante la Marina mercantile ed i traffici marittimi.

Art. 9.

Il Consiglio superiore della marina mercantile può inoltre di sua iniziativa esprimere voti e proporre le riforme della legislazione, i provvedimenti amministrativi, le inchieste, le ricerche e gli studi che ritenga utili all'incremento dei traffici e delle industrie attinenti alla navigazione marittima e agli interessi del personale marittimo.

CAPO III.

Funzionamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 10.

Al presidente, al vice presidente e ai membri del Consiglio superiore che intervengano alle riunioni, può essere assegnato un gettone di presenza con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per i componenti delle commissioni od organi collegiali affini istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Nel caso che gli stessi non risiedano in Roma sarà dovuta altresì una indennità, a titolo di rimborso spese, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

L'Ufficio di segreteria del Consiglio superiore è costituito da un segretario e vice segretario scelti fra il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 12.

Le spese dipendenti dall'attuazione del presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 13.

E' abrogato il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2641, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 2. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 settembre 1947, n. 1178.

Cambiamento della denominazione della « Fondazione giubileo reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III » in « Fondazione Pro Esercito città di Bologna », con sede in Bologna.

N. 1178. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione giubileo reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III », già eretta in ente morale, assume la denominazione « Fondazione Pro Esercito città di Bologna », con sede in Bologna, e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1179.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Frignano Maggiore del comune di Frignano (Caserta).

N. 1179. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 11 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Frignano Maggiore del comune di Frignano (Caserta), e lo stesso ente viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal canonico Giuseppe Lupoli, consistente in un fondo rustico in località « La Fabbrica » di Fertilia, valutato L. 902.750.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1947

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Aggiunta di un comma all'art. 4 del decreto Ministeriale 6 giugno 1946, riguardante l'ordinamento e funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, concernente l'ordinamento e funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Decreta:

All'art. 4 del decreto Ministeriale 6 giugno 1946, concernente l'ordinamento e funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti, è aggiunto il seguente comma:

« Quando sia necessario per assicurare il funzionamento delle Sottocommissioni, il Ministro può nominare commissari straordinari che hanno i poteri spettanti alle Sottocommissioni predette. La durata della funzione commissariale di regola è fissata per tre mesi, ma può essere prorogata per altri tre mesi ».

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 ottobre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Muhittin Erdogan, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Umbria, Marche e Liguria.

(4581)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4547)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio per le operazioni di Debito pubblico

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1947, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico, già conferito con decreto Ministeriale 28 novembre 1911, al notaio Augusto Bermond, residente in Genova.

(4607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	411901	D'Angelo Rosalia di Rosario in Verbena, vincolata per dote .	297,50
Id.	265217	Arcipretura del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) . .	63 —
Cons. 3,50 % (1906)	126925 (solo nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ognibene in Napoli, con usufrutto a Scala Francesco di Agnello	157,50
B. T. N. 5 % (1949) Serie *A*	10568	De Wieil Luisa fu Giuseppe, dom. a Treviso, vincolata . .	Capitale nominale 5.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	81094	Landi Demetrio fu Primo	10,50
Id.	325921	Come sopra	24,50
Id.	220249	« Fondazione Brescia », con sede in Brescia	2.520 —
Id.	432494	Fondazione « 6 Agosto 1916 » a favore di militari di truppa dell' 8º Reggimento fanteria in Milano	140 —
Id.	346541 (proprietà e usufrutto)	Pettini Elena, Giulia, Aurora fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria, vedova di Pettini Roberto, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima . . .	189 —
Id.	346538	Pettini Elena fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria ved. di Pettini Roberto, dom. a Roma	182 —
Id.	346539	Pettini Giulia fu Roberto, ecc., some sopra	182 —
Id.	346540	Pettini Aurora fu Roberto, ecc., come sopra	182 —
Id.	311248	Aceto Vincenzo di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Minturno (Caserta)	350 —
Id.	396433	Mosconi Carsino fu Viviano, minore sotto la patria potestà della madre Allegri Amelia fu Pietro ved. Mosconi, dom. a Voghera (Pavia)	1.750 —
Id.	115284	Simone Fortunata Cesira fu Giuseppe, moglie di Iacovelli Ettore, vincolata.	679 —
Id.	527232 (sola proprietà)	Rodinò Riccardo di Giulio, con usufrutto a Sergio Nerina fu Diego moglie di Rodinò Giulio	402,50
Id.	527233 (sola proprietà)	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. in Napoli, con usufrutto come il precedente	402,50
Id.	259393	Epifani Michele fu Angelo, minore sotto la tutela di Epifani Vincenza fu Angelo, dom. in Ceglie Messapica (Lecce) .	360,50
Id.	526024	Casa del clero del Sacro Cuore di Gesù, in Salerno . . .	717,50
Id.	147091	Ristuccia Antonino fu Bernardino	1.750 —
Id.	438692 (solo nuda proprietà)	Signori Maria Santina di Luigi Antonio, moglie di Maiorana Giovanni, dom. a Brescia, con usufrutto a Frondoni Teresa fu Vincenzo	1.890 —
Id.	241049	Fondazione « Mario Faino », in Padova, vincolata . . .	73,50
Id.	391942	Fondazione « Mario Faino » presso il Comando del reggimento « Guide », con sede in Padova, vincolato	87,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	400210	Fondazione « Guide » a favore del Reggimento cavalleggeri « Guide », con sede in Padova, vincolata	248,50
Id.	403631	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino . . .	175 —
Id.	270437	Fondazione « 1° capitano Carrera Attilio - 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele - tenente Vigliani Carlo », in Torino	248,50
Rendita 5 %	113304	Guarino Ignazio di Michele, vincolato	25 —
Id.	158185	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino . . .	125 —
Id.	205349	Come sopra	70 —
Id.	173970 (solo usufrutto)	Martellotta Filomena, Gilda e Maria fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Ferro Nicoletta di Vincenzo, ved. di Martellotta Michele, dom. a S. Marco Argentano (Cosenza), con usufrutto a questa ultima	250 —
Id.	126338	Infante Filomena fu Nicola, moglie di Moro Giovanni, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata per dote	295 —
Consol. 3,50 % (1906)	826035	Chiellini Bianca fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	826036	Chiellini Paolo fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	275002	Coppola Federico di Alessandro, dom. a Castellabate (Salerno), vincolata	189 —
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30857	Gerardi Marina fu Filippo, dom. a Roma	30 —
Id.	30858	Come sopra	75 —
B. T. 5 % (1950) Serie 1ª	4773	Fondazione « Capitano Cesare Vaciago », con sede in Pinerolo (Torino)	Capitale nominale 5.000 —
Id. Serie 2ª	1160	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 6ª	996	Come sopra	5.000 —
Id. Serie 30ª	516	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 36ª	441	Come sopra	10.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3760)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.